



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Roma,

2014/NC/AV/LM

Agenzia Segretari

gascp_aa

N. 0003636 (P)

del 09-06-2014

Alla Prefettura

Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila
Sezione regionale dell'Albo – Abruzzo
segretaricomunali.prefaq@pec.interno.it

Alla Prefettura

Ufficio territoriale del Governo di Potenza
Sezione regionale dell'Albo – Basilicata
protocollo.prefpz@pec.interno.it

Alla Prefettura

Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro
Sezione regionale dell'Albo – Calabria
protocollo.prefcz@pec.interno.it

Alla Prefettura

Ufficio territoriale del Governo di Napoli
Sezione regionale dell'Albo – Campania
segretaricomunali.prefna@pec.interno.it

Alla Prefettura

Ufficio territoriale del Governo di Bologna
Sezione regionale dell'Albo – Emilia Romagna
segretaricomunali.prefbo@pec.interno.it

Alla Prefettura

Ufficio territoriale del Governo di Trieste
Sezione regionale dell'Albo – Friuli Venezia Giulia
segretaricomunali.preftr@pec.interno.it

Alla Prefettura

Ufficio territoriale del Governo di Roma
Sezione regionale dell'Albo – Lazio
protocollo.prefrm@pec.interno.it

Alla Prefettura

Ufficio territoriale del Governo di Genova
Sezione regionale dell'Albo – Liguria
protocollo.prefge@pec.interno.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Alla Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Milano
Sezione regionale dell'Albo – Lombardia
protocollo.prefmi@pec.interno.it

Alla Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Ancona
Sezione regionale dell'Albo – Marche
segretaricomunali.prefan@pec.interno.it

Alla Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Campobasso
Sezione regionale dell'Albo – Molise
protocollo.prefcb@pec.interno.it

Alla Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Torino
Sezione regionale dell'Albo – Piemonte
protocollo.prefto@pec.interno.it

Alla Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Bari
Sezione regionale dell'Albo – Puglia
segretaricomunali.prefba@pec.interno.it

Alla Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Cagliari
Sezione regionale dell'Albo – Sardegna
segretaricomunali.prefca@pec.interno.it

Alla Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Palermo
Sezione regionale dell'Albo – Sicilia
protocollo.prefpa@pec.interno.it

Alla Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Firenze
Sezione regionale dell'Albo – Toscana
protocollo.preffi@pec.interno.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Alla Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Perugia
Sezione regionale dell'Albo – Umbria
segretaricomunali.prefpg@pec.interno.it

Alla Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Venezia
Sezione regionale dell'Albo – Veneto
segretaricomunali.prefve@pec.interno.it

Oggetto: Legge 27 dicembre 2013, n.147. Deliberazione del Consiglio nazionale d'amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali n.275/2001.

Sono pervenute, anche per le vie brevi, varie richieste di parere in merito agli effetti prodotti, nel particolare ordinamento dei segretari comunali e provinciali, dall'abolizione del c.d. divieto di *reformatio in peius* disposta dall'articolo 1, comma 458, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, entrata in vigore il 1 gennaio 2014 (GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87).

Tenuto conto della particolare rilevanza della problematica, appare necessario fornire esplicite indicazioni, anche al fine di assicurare uniformità agli indirizzi applicativi degli uffici interessati.

Giova premettere come la disposizione citata preveda l'espressa abrogazione dell'articolo 202 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993 n. 537.

Trattasi delle disposizioni di carattere generale che - anche alla luce di consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza, Adun. Plen, n.14 del 11 novembre 2006; sentenza, IV sez., n.1438 del 31.03.2005; sentenza, V sez., n.112 del 11.12.2013) - sancivano il principio del c.d. divieto di *reformatio in peius* del trattamento economico dei pubblici dipendenti.

Tale principio trovava applicazione anche al peculiare ordinamento dei segretari comunali e provinciali per effetto di quanto disposto con deliberazione n.275/2001, adottata dal Consiglio nazionale d'Amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione del relativo Albo, in riferimento alla disciplina del trattamento giuridico ed economico del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

segretario nominato presso sedi di segreteria di enti appartenenti a fasce inferiori rispetto a quella di iscrizione.

Allo scopo di meglio rappresentare la tematica in esame, occorre rilevare sinteticamente come, sulla scorta delle disposizioni normative e contrattuali di settore, i segretari comunali e provinciali siano suddivisi in **tre fasce professionali** (A, B, C) cui corrispondono distinti trattamenti economici, in base anche alla tipologia di ente ricoperto (art. 41 CCNL del 16.05.2001).

Sul presupposto, in particolare, che il trattamento economico del segretario sia progressivamente più elevato in relazione all'avanzamento in carriera ed al servizio presso enti via via più popolosi, la citata deliberazione n.275/2001 - sulla scia del menzionato principio del c.d. divieto di *reformatio in peius* - disponeva il mantenimento della retribuzione di posizione nel caso in cui un segretario comunale venisse nominato presso un ente appartenente ad una fascia inferiore rispetto a quella di iscrizione.

Nel dettaglio, il provvedimento in esame, nelle parti di interesse, prevedeva che:

"... 3) i segretari, nominati ai sensi dei punti precedenti, mantengono la qualifica funzionale posseduta al momento della nomina, l'iscrizione nella fascia di appartenenza, oltretutto il trattamento economico goduto nell'ultima sede di servizio secondo le modalità di seguito specificate:

a)...

b)...

c) qualora si tratti ... di segretari titolari di sede, gli oneri relativi alle differenze retributive tra quelle in godimento e quelle previste per la fascia professionale di appartenenza dell'ente inferiore, restano per intero a carico di quest'ultimo secondo le modalità da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale ai sensi degli artt. 4 ss. del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 ...".

All'interno del quadro normativo e contrattuale come sopra ricostruito, ha inciso la novella introdotta con la legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La nuova disciplina, infatti, nel disporre l'abrogazione degli articoli 202 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 e 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, ha determinato, con tutta evidenza, il superamento del presupposto normativo sulla scorta del quale è stato ritenuto applicabile, anche all'interno del particolare ordinamento dei segretari comunali e provinciali, il principio del divieto della c.d. "*reformatio in peius*".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Deve ritenersi, pertanto, che all'esplicita abrogazione delle norme sopra citate sia conseguita la caducazione, *ex lege*, della deliberazione n.275/2001.

In altri termini, in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 458, della legge di stabilità 2014, la deliberazione n.275/2001 del Consiglio nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali deve intendersi caducata e non più suscettibile di applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2014, data di entrata in vigore del provvedimento legislativo in discorso.

Per converso, si è portati a concludere nel senso della perdurante vigenza delle disposizioni normative e negoziali riferite all'ipotesi dei segretari in disponibilità nominati in enti di fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza (articolo 19, comma 13, del DPR n.465/1997 e articolo 43 del C.C.N.L. di categoria del 16 maggio 2001).

Si evidenzia, infine, come, alla luce del chiaro tenore dell'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2013, n.147, le amministrazioni interessate dall'applicazione della deliberazione n.275/2001 debbano disporre, per quanto di competenza ed ove del caso, la revisione dei trattamenti economici dei segretari comunali e provinciali interessati, con decorrenza 1 gennaio 2014.

Si prega di dare la massima diffusione della presente circolare alle amministrazioni locali ricomprese nelle rispettive sezioni regionali dell'Albo.

Distinti saluti.

IL PREFETTO
DOTT. UMBERTO CIMMINO